

COMUNE DI VOLPARA

Provincia di Pavia

N. 3 Reg. Delib.
del 19/03/2019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Conferma aliquote IMU e TASI anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sede comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano::

:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>BOSSI Matteo</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>CHIAPPINI Cesare</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>RICCI Ilaria</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PASOTTI Luigi</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>PINTUS Santuccio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SCARABELLI Giovanni</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>LOSIO Isabella</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>COMASCHI Massimo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SCABINI Simona</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>FARAVELLI Adriano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale POLIZZI Dott.ssa Concettina con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor BOSSI Matteo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RILEVATO che, con riferimento all'esercizio 2019, il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 ha disposto il differimento dal 31 Dicembre 2017 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali ;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che ha confermato anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali e regionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

- l'art. 1, comma 37, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che ha confermato anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione), fatta sempre eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

DATO ATTO che la legge 145 del 30.12.2018 – legge di stabilità 2019- ha invece eliminato il suddetto blocco dando la facoltà agli enti locali di aumentare aliquote e tariffe dei tributi comunali.

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani, è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *Macchinari imbullonati*;

è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal

conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
 è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 5/2018, con cui sono state approvate le aliquote della TASI e dell'IMU per l'anno 2018;
RITENUTO comunque di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, confermando quelle in vigore negli precedenti sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti e deliberati :

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L.147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, *escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 8.000,00
Cura del verde pubblico	€ -
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€-
Sgombero neve	€ 1.000,00
Servizi di polizia locale	€-
Servizio di protezione civile	€
Videosorveglianza	€
Reti wi-fi pubbliche	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€-
Anagrafe	€ 9.000,00

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 18.000,00

TASI PREVISIONE ENTRATA € 8.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA 44%

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI già deliberate per gli anni precedenti e precisamente:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottati in questa stessa seduta;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile reso a norma dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale Propria e al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) , con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

- di confermare anche nel 2018 le seguenti riduzioni della TASI nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi Indivisibili dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di rendere con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to BOSSI Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to POLIZZI Dott.ssa Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Volpara, lì 23.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to POLIZZI Dott.ssa Concettina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Volpara, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Concettina POLIZZI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19.03.2019.

☒ X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Volpara, lì 23.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE